

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 44 – 40891/2009

OGGETTO: Progetto: *Impianto di recupero energetico (R1) di rifiuti speciali non pericolosi (legno non trattato) mediante una centrale termoelettrica a biomassa.*

Comune: *Torrazza Piemonte (TO)*

Proponente: Bioenergia s.p.a.

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 06/07/2009 la Società Bioenergia S.p.A. (di seguito denominata Bioenergia), con sede legale in Torino, Via Treviso n. 36, Codice Fiscale e Partita IVA 09414750019, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto preliminare di "*Impianto di recupero energetico(R1) di rifiuti speciali non pericolosi (legno non trattato) mediante una centrale termoelettrica a biomassa*" in quanto l'impianto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 ex L.R. 40/98 "*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 13/08/2009 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale, l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 01/10/2009 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, C.so Inghilterra n. 7/9, Torino, convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art.9 L. 24 novembre 2000 n. 340;

Rilevato che:

Localizzazione

- l'area sulla quale sarà realizzato l'impianto è situata nella periferia settentrionale del Comune di Torrazza Piemonte in un'area produttiva in espansione posta a nord del centro abitato ad una distanza di circa 800 m dall'agglomerato urbano e ad est dell'impianto della discarica per rifiuti speciali non pericolosi "*La Torrazza*";

Progetto

- il progetto prevede in estrema sintesi la realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata con rifiuti speciali non pericolosi (legno non trattato) di cui si elencano di seguito le principali caratteristiche:
 - ✓ Potenza termica caldaia: 13.500 kW
 - ✓ Portata vapore: 15.000 kg/h
 - ✓ Potenza elettrica nominale: 2.950 kW
 - ✓ Ore di funzionamento: 7.800 h/anno (24 h/giorno su 325 giorni/anno)
 - ✓ Fabbisogno medio combustibile: circa 25.500 t/anno
- i rifiuti trattati dall'impianto saranno costituiti principalmente quelli individuati dal codice CER 150103 – imballaggi in legno riconducibili alle seguenti tipologie merceologiche di materiali (bancali in legno non trattato, cassetame in legno non trattato; casse industriali in legno non trattato);
- è prevista una produzione stagionale di pellets a partire da legname vergine di circa 2300 t/a utilizzando quota parte del vapore prodotto dalla centrale per l'essiccazione;
- si prevede la realizzazione delle seguenti strutture:
 - ✓ palazzina uffici
 - ✓ fabbricato "forno di combustione e caldaia per produzione vapore"
 - ✓ fabbricato "turbina/condensatori"
 - ✓ fabbricato "deposito cippato"
 - ✓ fabbricato "produzione/deposito pellets"
 - ✓ cabina elettrica
 - ✓ fabbricato "pompe antincendio"
- per le acque di processo (acque calde di caldaia, sistema trattamento condense, serbatoio di blow-down) è previsto in progetto il recapito in fognatura nera;
- per le acque meteoriche è previsto un sistema di trattamento per le acque di prima pioggia e successiva immissione in fognatura (nera per le acque di prima pioggia trattate e bianca per le acque di seconda pioggia);
- per i reflui di origine civile è previsto il recapito in fognatura nera previo trattamento in fossa di tipo Imhoff;
- è prevista la realizzazione di un pozzo di emungimento che interesserà la falda superficiale con una portata massima prevista di 2,5 l/s (portata media di 0,1 l/s) per uso produttivo, antincendio e uso sanitario non idropotabile; per l'uso civile l'acqua sarà prelevata da acquedotto;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota del Servizio Grandi Infrastrutture e Viabilità della Provincia di Torino;
- nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino;
- nota del Comune di Torrazza Piemonte;
- nota dell'Enel;

L'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro e la partecipazione dei soggetti coinvolti alla Conferenza dei Servizi ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzatorio:

- l'impianto è da considerarsi come impianto di combustione di rifiuti e non centrale elettrica alimentata a biomasse, come peraltro confermato dallo stesso proponente nell'inquadramento dell'impianto nella categoria progettuale elencata al punto 32 ter dell'allegato B2 della LR 40/98 e s.m.i;
- l'impianto è pertanto da autorizzarsi in base alla normativa sui rifiuti e non in base a quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs 387/2003;
- non vengono rispettati tutti i requisiti di cui all'allegato 2 – Suballegato 1 punto 4 del DM 5/2/98 per le comunicazioni in procedura semplificata;
- il procedimento autorizzativo per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto è pertanto quello previsto dall'art. 208 "Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e non quello previsto dall'art. 12 del D.lgs 387/2003;

2. dal punto di vista della **pianificazione territoriale:**

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR 2006)

- il progetto non è in contrasto con i criteri di localizzazione per gli impianti di trattamento termico individuati dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR 2006) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 367482 del 28/11/2006;
- in sede istruttoria è stata verificata con il Comune di Torrazza Piemonte la non presenza del vincolo escludente di una fascia di rispetto di 500 m da aree residenziali individuati da PRGC;

Vincoli

- dalla consultazione del Sistema Informativo Ambientale non emerge la presenza di vincoli territoriali ed ambientali che insistono sull'area di progetto;

Piano Regolatore Generale del Comune di Torrazza Piemonte

- le aree interessate risultano identificate dai seguenti catastali:
 - 1) Foglio 20 mappali: 276-278-280-285-289-293-296-302-303-308-313, per un totale di 4.676 mq circa
 - 2) Foglio 20 mappali: 126-127-231-275-277-279-145 parte-300 parte-281 parte, per un totale di 10.000 mq circa;
- i terreni di cui al punto 1) sono inseriti nell'ambito delle aree "BD" n. 1037 "*Zone destinate ad attività artigianali e produttive esistenti*"; i terreni di cui al punto 2) risultano, invece, inseriti nell'ambito delle "*aree agricole*";
- non risulta corretto quanto affermato dal proponente sul fatto che le attività di recupero energetico, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, possono essere effettuate anche su aree agricole infatti, come già evidenziato, l'autorizzazione dell'impianto è disciplinata dalle procedure previste dall'articolo 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- in particolare, al 6° comma, l'articolo 208 recita "*Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la regione (leggasi provincia), in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori*"

3. dal punto di vista **progettuale e tecnico:**

- risulta da chiarire perché l'impianto di combustione sia stato classificato come impianto di recupero e non come impianto di smaltimento, considerata in particolare la sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 febbraio 2003 (causa C-228/00; Commissione/Germania), laddove si stabilisce che la combustione dei rifiuti costituisce un'operazione di recupero ai sensi del punto R1 dell'allegato II B della direttiva 75/442, "*quando il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, come mezzo utile per produrre energia, sostituendosi all'uso di una fonte di energia primaria che avrebbe dovuto essere usata per svolgere tale funzione*";
- a tal proposito è utile, a titolo indicativo, che il proponente precisi il rendimento dell'impianto al netto degli autoconsumi (comprendendo tutte le attrezzature ausiliarie, in particolare l'impianto di triturazione e di essiccazione) e confronti il rendimento di trasformazione dell'impianto con i rendimenti minimi previsti dal dall'art. 4 del DM del 5/2/98 e dell'allegato II della direttiva 2008/98 sui rifiuti (pur tenendo presente che quest'ultima si applica al solo incenerimento dei rifiuti urbani);
- in sede di progettazione definitiva dovrà comunque essere verificata la possibilità di un maggior recupero del cascame energetico;
- rimane la disponibilità di una quantità di calore prodotto dalla centrale, che potrebbe utilmente trovare impiego in altri processi industriali o per teleriscaldamento/raffrescamento nell'area vasta circostante;
- si raccomanda all'Amministrazione Comunale, in considerazione delle realtà presenti o di futuro impianto nell'area industriale, di porre attenzione nel definire sia a livello normativo urbanistico che politico tutte le possibili iniziative volte a privilegiare lo sfruttamento del calore residuo prodotto da Bioenergia;

- sempre in sede di progettazione definitiva, è opportuno che vengano forniti maggiori dettagli sul ciclo delle acque in quanto dalla documentazione progettuale presentata, risulta che il prelievo di acqua previsto (in termini di portata) è superiore al refluo scaricato;

Approvvigionamento materiale

- Bioenergia appartiene ad un gruppo costituito da più aziende operanti nel settore di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti;
- rispetto alle 25.500 t/a di rifiuti in ingresso previsti si presume inizialmente un approvvigionamento da imprese interne al gruppo di circa 12.000 t/a con la prospettiva a regime (entro circa 2 anni dall'avviamento dell'impianto) di raggiungere valori di circa 18/20.000 t/a;
- la filiera così ben individuata e controllabile costituisce una garanzia sul materiale in ingresso all'impianto usato come combustibile; ciò non toglie che dovranno essere adottate precise modalità di controllo e di accettazione dei rifiuti al fine di non bruciare in impianto legno trattato;

4. dal punto di vista **ambientale**:

- l'area destinata all'impianto è inserita in un ampio contesto caratterizzato dalla completa assenza di aree residenziali o di case sparse e caratterizzato dalla presenza di una discarica per rifiuti non pericolosi e dalla presenza di attività estrattive;

Emissioni in atmosfera

- come limiti di emissione sono stati presi in considerazione quelli previsti dall'allegato 2 – Suballegato 2 al DM 5/2/98 “*determinazione dei valori limite e prescrizione per le emissioni in atmosfera delle attività di recupero di energia da rifiuti non pericolosi*”, più restrittivi dei limiti previsti dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per gli impianti di combustione alimentati a biomassa;
- si prevede di trattare le emissioni generate dalla camera di combustione mediante un parziale abbattimento delle polveri con multiciclone a valle della caldaia, seguito da un reattore a secco per il trattamento dei gas acidi (mediante iniezione di reagente alcalino, tipo calce idrata) e filtro a maniche ad alta efficienza per una pressochè totale depolverazione dei fumi; inoltre, è prevista l'iniezione di urea al 50 % direttamente in caldaia per l'abbattimento degli NO_x;
- è previsto un monitoraggio in continuo degli NO_x; temperatura, tenore di ossigeno; CO, HCl, polveri, SO₂, carbonio organico totale;
- è stato presentato uno studio effettuato dal Politecnico di Torino delle condizioni di ricaduta sul territorio delle emissioni;
- la verifica effettuata dal Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche che ha confermato le conclusioni dello studio allegato al progetto; in particolare si prevedono ricadute molto contenute sia in estensione spaziale che in assoluto e comunque non tali da compromettere il mantenimento della qualità dell'aria attuale nell'area di Torrazza o da risultare peggiorativa della qualità dell'aria nelle zone limitrofe;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- la fognatura pubblica, gestita dal Comune di Torrazza Piemonte ed attualmente non collettata ad alcun impianto di depurazione finale, può allo stato delle cose solo accogliere reflui di origine civile preventivamente trattati;
- ne consegue pertanto che, finchè SMAT non realizzerà l'impianto di depurazione, non potranno essere recapitati in fognatura nera i reflui di origine produttiva;
- verificare quindi la possibilità di individuare un recettore alternativo per lo scarico (preferibilmente un corpo idrico superficiale naturale) da utilizzarsi fino a quando verrà realizzato il depuratore da parte di SMAT; tale verifica dovrà essere effettuata con valutazioni di tipo idraulico oltre che qualitative dello scarico;

Gestione acque meteoriche

- analogamente a quanto evidenziato per le acque di processo, anche per le acque di prima pioggia trattate si richiede di valutare la possibilità di scarico in acque superficiali; per quanto riguarda le acque di seconda pioggia, è preferibile che queste vengano inviate in acque superficiali;
- il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche proposto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 dovrà pertanto essere adeguato in base alle valutazioni effettuate dall'azienda;

Clima acustico

- gli elaborati previsionali presentati dal proponente sembrerebbero escludere l'insorgere di criticità acustiche rilevanti indotte dall'ampliamento dell'impianto in oggetto;
- in ogni caso, considerata la valenza teorica dei livelli sonori stimati, pertanto soggetti ad un minimo margine d'incertezza, si richiede una verifica strumentale delle emissioni sonore terminata la fase di ampliamento dell'impianto, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità residue, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Viabilità

- il percorso individuato dal proponente è da ritenersi sufficiente a sostenere i nuovi flussi di mezzi pesanti sulle arterie provinciali; è infatti in fase di realizzazione la nuova viabilità a servizio dell'area a nord dell'abitato di Torrazza Piemonte che verrà a sua volta collegata alla SP n. 90 di Rondissone con una nuova rotonda;

Utilizzo del suolo

- in virtù del fatto che la maggior parte delle attività verrà svolta sulla porzione con destinazione produttiva, è auspicabile che la variante urbanistica interessi le aree destinate esclusivamente alle strutture di servizio dell'attività;
- come evidenziato in sede di conferenza dei servizi, il proponente ipotizza di poter utilizzare le aree non destinate alle strutture di servizio dell'attività come area sperimentale di coltivazione come per esempio l'impianto di specie arboree da utilizzarsi per la produzione dei pellets;

Ritenuto che:

- in considerazione delle caratteristiche del sito di ubicazione e dei recettori interessati l'impianto non comporterà un impatto aggiuntivo rilevante dal punto di vista ambientale rispetto alla situazione attuale;
- sono da ritenersi adeguati i sistemi di abbattimento e di contenimento degli inquinanti previsti;
- sono necessarie comunque alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi

- chiarire la classificazione dell'impianto di combustione come impianto di recupero e non come impianto di smaltimento, considerata in particolare la sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 febbraio 2003 come sopra evidenziato;
- a tal proposito è utile, a titolo indicativo, precisare il rendimento dell'impianto al netto degli autoconsumi (comprendendo tutte le attrezzature ausiliarie, in particolare l'impianto di triturazione e di essiccazione) e confrontare il rendimento di trasformazione dell'impianto con i rendimenti minimi previsti dall'art. 4 del DM del 5/2/98 e dell'allegato II della direttiva 2008/98 sui rifiuti (pur tenendo presente che quest'ultima si applica al solo incenerimento dei rifiuti urbani);
- verificare la possibilità di un maggior recupero del cascame energetico;
- fornire maggiori dettagli sul ciclo delle acque;
- verificare la possibilità di individuare un recettore alternativo per lo scarico (preferibilmente un corpo idrico superficiale naturale) da utilizzarsi fino a quando verrà realizzato il depuratore da parte di SMAT; tale verifica dovrà essere effettuata con valutazioni di tipo idraulico oltre che qualitative dello scarico;
- analogamente a quanto evidenziato per le acque di processo, anche per le acque di prima pioggia trattate si richiede di valutare la possibilità di scarico in acque superficiali; per quanto riguarda le acque di seconda pioggia, è preferibile che queste vengano inviate in acque superficiali;
- il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche proposto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 dovrà pertanto essere adeguato in base alle scelte ed alle valutazioni effettuate dall'azienda;

- qualora fossero previsti materiali derivanti dalle operazioni di scavo in uscita dall'impianto avvalendosi del regime di "terre e rocce da scavo", la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire;
- la variante urbanistica dovrà interessare le aree destinate esclusivamente alle strutture di servizio dell'attività;
- per le aree che rimarranno a destinazione agricola, come evidenziato in sede di conferenza dei servizi dal proponente stesso, dovrà essere proposto un uso sperimentale di coltivazione come per esempio l'impianto di specie arboree da utilizzarsi per la produzione dei pellets;

Prescrizioni per la realizzazione dell'opera

- occorre prevedere particolare cura nella preparazione delle superfici dei piazzali in modo da evitare che con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera;
- le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse.
- ai fini di tutela delle acque dall'inquinamento per tutta la durata del cantiere l'impresa dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie e dovrà attivare tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere nel rispetto della normativa vigente. Le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate.
- qualora dovesse rendersi necessario lo scarico, anche temporaneo, di acque in corpi d'acqua superficiali e/o sul suolo, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione presso le autorità competenti ai sensi del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i.
- ai sensi del D. L.vo 152/06 e s.m.i. i rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere devono essere conferiti ai soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento e/o al recupero; quest'ultima destinazione deve essere preferita al conferimento in discarica. I rifiuti durante il trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. In ogni caso, presso l'area di cantiere dovranno essere presenti appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti durante la fase di cantiere. A cura della direzione lavori, dovranno essere impartite apposite procedure atte ad evitare l'interramento e la combustione dei rifiuti.
- si ricorda che per i cantieri per i quali è previsto il superamento dei limiti vigenti riguardanti le emissioni acustiche è necessario richiedere apposita autorizzazione in deroga ai sensi della L. 447/95 e L.R. 52/2000;

Prescrizioni per la gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- adottare precise modalità di controllo e di accettazione dei rifiuti al fine di non bruciare in impianto legno trattato e di destinare i rifiuti in ingresso alla linea di produzione pellets;
- la linea di combustione e la linea di produzione pellets dovranno pertanto essere mantenute separate destinando a quest'ultima esclusivamente legname vergine;
- finchè SMAT non realizzerà l'impianto di depurazione, non potranno essere recapitati in fognatura nera i reflui di origine produttiva;

- effettuare una verifica strumentale delle emissioni sonore terminata la fase di ampliamento dell'impianto, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità residue, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- la L.R. 40/98 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Impianto di recupero energetico(R1) di rifiuti speciali non pericolosi (legno non trattato)mediante una centrale termoelettrica a biomassa*" presentato dalla Società Bioenergia S.p.A., con sede legale in Torino, Via Treviso n. 36, Codice Fiscale e Partita IVA 09414750019, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 26/10/2009

SC

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina